



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 840 DEL 3 AGOSTO 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da La Placa Angelo s.r.l./Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Caltanissetta. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di progettazione e realizzazione dei "lavori del nuovo museo dei relitti greci nell'area archeologica demaniale di Bosco Littorio di Gela". Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara eu. 3.726.706,46 S.A. Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Caltanissetta.

PREC 254/15/L

Appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione. Necessità della figura del geologo per la redazione del progetto esecutivo.

L'obbligatorietà della relazione geologica al progetto esecutivo stabilita dalla normativa non è superabile nemmeno in caso di insussistenza di modifiche rilevanti al progetto definitivo posto a base di gara e la sua mancanza rappresenta un grave motivo di incompletezza dell'offerta tecnica.

Art.35 D.P.R. 207/2010; art. 91 comma 3 D.lgs. 163/2006;

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 99744 del 5 agosto 2015, con la quale la società La Placa Angelo chiedeva un parere all'Autorità sulla necessità di indicare un geologo per la progettazione nella procedura di cui all'oggetto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 20 novembre 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;*

RILEVATO che il bando con cui viene indetta la procedura negoziata è del 2014 e quindi relativo al periodo in cui era in vigore il vecchio Codice;

RITENUTO che l'obbligatorietà della relazione geologica è desumibile dal dettato del Regolamento n. 207/2010: per il progetto preliminare dall'art. 17, per il definitivo dall'art. 26 e per il progetto esecutivo dall'art. 35 che recita: "*il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo*", in cui l'uso del termine "*specialistico*" non è casuale ma serve a differenziare dalle relazioni tecniche il cui contenuto può essere anche amministrativo come sottolinea sent. TAR 19 marzo 2014 n. 1578;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che “il rapporto di stretta simmetria e differenziazione” tra i vari stadi di progettazione è il risultato dell’autonomia funzionale riconosciuta agli stessi che devono rappresentare un percorso progressivo che si compie nel progetto esecutivo, per livelli successivi di approfondimento;

CONSIDERATO che dalla necessità della relazione geologica deriva anche il divieto di subappalto stabilito dall’art. 91 comma 3 per le attività che richiedono prestazioni specialistiche compiute dalle rispettive figure professionali come l’imprescindibile apporto del geologo;

CONSIDERATO che la formulazione dell’art. 46 del Codice (come riscritto dal d.l. 70/2011) rende inapplicabile il meccanismo di eterointegrazione della lex specialis di gara in riferimento a norme prescrittive sul contenuto dei livelli di progettazione e relazioni a corredo (vd. TAR Campania- Napoli sez. I 27 marzo 2015 n. 1837);

RILEVATO che pur essendo previsto nel capitolato di gara al punto 8.3 dell’art. 13 l’indicazione della relazione geologica da allegare a corredo del progetto esecutivo, la stazione appaltante nella memoria di replica sostiene che non sia necessaria la presenza del geologo ritenendo di poter sopperire con la relazione allegata al progetto definitivo;

RITENUTO che la mancata previsione della relazione geologica a corredo del progetto esecutivo è ritenuta una grave carenza dell’offerta tecnica, non suscettibile di soccorso istruttorio e comportante l’esclusione del concorrente che l’abbia presentata;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2016

Il Segretario Rosetta Greco